

Teoria e pratica

Maior

G. AIELLO - I. ALVINO - A. BARBA - J. BASSI - L. BENCINI  
F. D'ANGELO - M. D'AURIA - L. GRAZZINI - M. LASCIALFARI  
R. LENZI - A. MARINELLO - A. NERVI - M. RIZZUTI

Società  
fallimento  
e industriale

# Contratto di rete di imprese

a cura di  
Vincenzo Cuffaro



GIUFFRÈ EDITORE

## INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione</i> di VINCENZO CUFFARO .....	XI
<i>Gli autori</i> .....	XIX

### **PARTE PRIMA** LA RETE E IL CONTRATTO

#### **CAPITOLO 1** EVOLUZIONE NORMATIVA DEL CONTRATTO DI RETE NEL SISTEMA DELLE FONTI

di JACOPO BASSI

1. Premessa: inquadramento della fattispecie e <i>status quo ante</i> il contratto di rete .....	3
2. Il d.l. n. 5/2009 convertito in legge 9 aprile 2009, n. 33/2009 .....	6
3. La miniriforma della legge 23 luglio 2009, n. 99 .....	16
4. Le modifiche introdotte dal legislatore con l'art. 42 d.l. n. 78/2010 convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 .....	22
5. Il d.l. n. 83/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 .....	42
6. Le ultime modifiche: il d.l. n. 179/2012 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 .....	49

#### **CAPITOLO 2** CONTENUTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO

##### **SEZIONE 1** LE PARTI

di JACOPO BASSI

1. Gli imprenditori e i soggetti esclusi .....	57
--	----

##### **SEZIONE 2** LA STRUTTURA

di MARCO RIZZUTI

1. Il problema della struttura del contratto di rete .....	70
--	----

##### **SEZIONE 3** FORMA E PUBBLICITÀ DEL CONTRATTO DI RETE

di RAFFAELE LENZI

1. Considerazioni preliminari .....	80
2. Forma .....	81

3. Controlli.....	84
4. Efficacia.....	86
5. Pubblicità.....	88
6. Soggettività.....	91

#### **SEZIONE 4** LA CAUSA ED IL RUOLO DELL'AUTONOMIA CONTRATTUALE

di MASSIMO D'AURIA

1. Il dato normativo.....	95
2. I problemi.....	97
3. La rete di imprese come categoria economica.....	98
4. La rete di imprese come categoria normativa.....	100
5. Dalla rete di imprese al contratto di rete.....	101
6. Il ruolo dell'autonomia contrattuale.....	103
7. Tipicità vs. trans-tipicità.....	104
8. Causa associativa e rapporti di scambio.....	107
9. La funzione mutualistica.....	108
10. Il contratto di rete come contratto quadro.....	111
11. Il controllo di validità.....	113

#### **CAPITOLO 3** CONTENUTO EVENTUALE DEL CONTRATTO

##### **SEZIONE 1** L'ORGANO COMUNE E LA GOVERNANCE NEL CONTRATTO DI RETE: IL NODO DELLA SOGGETTIVITÀ

di MASSIMO D'AURIA

1. Premessa.....	117
2. Dato normativo.....	119
3. Reti, organizzazione, <i>governance</i> .....	122
4. La rete-contratto.....	125
5. Il regime disciplinare.....	127
6. L'organo comune: fisionomia.....	129
7. La disciplina dell'incarico.....	130
8. Attuazione del programma e regole d'imputazione.....	131
9. L'acquisto della soggettività.....	133

##### **SEZIONE 2** LA DOTAZIONE PATRIMONIALE DELLA RETE DI IMPRESA E LA DISCIPLINA DEI CONFERIMENTI

di MASSIMO LASCIALFARI

1. Osservazioni introduttive. Il fondo patrimoniale nella normativa che istituisce il contratto di rete.....	136
--	-----



2.	La disciplina del fondo patrimoniale di rete, tra "statuto dell'impresa".	140
2.1.	(Segue): ... e "statuto dei patrimoni separati" .....	145
2.2.	(Segue): assonanze tra il fondo patrimoniale di rete e il patrimonio destinato ad uno specifico affare .....	154
3.	La costituzione e l'alimentazione del fondo patrimoniale di rete. Strumentalità dei beni ed emersione del vincolo di scopo .....	160
3.1.	(Segue): il caso della <i>rete-soggetto</i> e quello della <i>rete-patrimonio</i> .....	164
3.2.	(Segue): i contributi in conto esercizio e gli eventuali "utili" .....	173
4.	Aspetti quantitativi del fondo patrimoniale di rete: il principio di congruità del fondo rispetto al programma comune .....	178
5.	Aspetti valutativi e conoscitivi del fondo patrimoniale di rete .....	185

### SEZIONE 3 LA RESPONSABILITÀ DELLA RETE DI IMPRESE

di LUCA BENCINI

1.	Introduzione: la responsabilità nella rete .....	191
2.	La responsabilità della rete .....	197
3.	L'evoluzione della normativa sul contratto di rete .....	198
3.1.	(Segue): la riforma del 2010 .....	200
3.2.	(Segue): la riforma del 2012 .....	202
4.	Le possibili tipologie di rete: profilo patrimoniale e profilo soggettivo	204
5.	La responsabilità della rete senza patrimonio .....	206
6.	La rete con patrimonio: normativa applicabile .....	208
7.	Il fondo patrimoniale comune .....	210
7.1.	(Segue): l'ipotesi del conferimento di patrimoni destinati. ....	214
8.	Il regime di responsabilità .....	217
8.1.	(Segue): l'esperienza del regime del doppio binario nei consorzi con attività esterna .....	221
8.2.	(Segue): il giudizio di compatibilità dell'art. 2615, comma 2, c.c.	223
9.	La responsabilità da fatto illecito .....	227
10.	La responsabilità nel caso di partecipazione ad appalti pubblici .....	229

### CAPITOLO 4 IL CONTRATTO DI RETE E LA DISCIPLINA DELLA CRISI ("NELLA" RETE E "DELLA" RETE)

di FRANCESCO D'ANGELO

1.	Una premessa: l'impatto della crisi sul contratto di rete .....	233
2.	Gli effetti del fallimento sul contratto di rete. L'incidenza del fallimento sui contratti pendenti e l'art. 72, l. fall. ....	235
2.1.	L'ambito di applicazione dell'art. 72, l. fall. ed il problema della compatibilità con il contratto di rete .....	236

2.2. La mancanza di clausole contrattuali <i>ad hoc</i> .....	243
2.3. Le reti con fondo comune o soggettività giuridica e la tenuta delle conclusioni raggiunte .....	245
3. Contratto di rete e concordato preventivo.....	247
4. Contratto di rete e strumenti alternativi di soluzione della crisi .....	252
5. Il fallimento della "rete" .....	253

## **CAPITOLO 5 RETI DI IMPRESA E ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA**

di ANGELO BARBA

1. Insufficienza del tipo e nuovo realismo giuridico .....	259
2. Cooperazione e competizione nell'ordine costituzionale.....	263
3. Integrazione relazionale tra imprese e contratto plurilaterale .....	267
4. ( <i>Segue</i> ): fatto organizzativo e atto di organizzazione.....	271
5. Unità economico-aziendale dell'azione imprenditoriale e abuso di dipendenza economica.....	274
6. Situazione economica soggettiva di dipendenza economica nei rapporti commerciali.....	278
7. Ambito di applicazione del divieto di abuso di dipendenza economica	284
8. Necessità giuridica del collegamento tra contratti bilaterali e rete verticale.....	285
9. Integrazione verticale delle attività e divieto di abuso di dipendenza economica: la relatività del contratto .....	290
10. Abuso di dipendenza economica e inadempimento: il vantaggio competitivo .....	294
11. Contratto di rete e organizzazione verticale della rete di imprese .....	298
12. ( <i>Segue</i> ): la compatibilità causale .....	301
13. Divieto di abuso di dipendenza organizzativa e produttiva.....	304
14. Degenerazione asimmetrica delle reti contrattuali paritetiche .....	309
15. Interdipendenza degli interessi e scopo comune del contratto di rete	313
16. ( <i>Segue</i> ): identità di misura del potere decisionale .....	316
17. Abuso di dipendenza economica e uguaglianza formale tra poteri e doveri .....	319
18. ( <i>Segue</i> ): ingiustificato vantaggio competitivo e rimedi.....	322
19. Recesso e abuso di dipendenza economica .....	326
20. Rete soggettivizzata e vantaggio partecipativo.....	329
21. Esclusione dalla rete.....	333
22. ( <i>Segue</i> ): risoluzione per recesso e divieto di abuso di dipendenza economica .....	337
23. Interdipendenza funzionale e struttura aperta del contratto di rete	340



24. ( <i>Segue</i> ): interdipendenza funzionale e rifiuto di adesione alla rete.....	343
25. Adesione imposta .....	346

## **PARTE SECONDA LA PROSPETTIVA AZIENDALE**

### **CAPITOLO 6 CONTRATTO DI RETE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE**

di GAETANO AIELLO e LAURA GRAZZINI

1. Introduzione.....	353
2. Definizione e tipologie di reti di imprese.....	355
3. <i>Drivers</i> e finalità di una rete di imprese.....	363
4. Aspetti organizzativi e di <i>governance</i> delle reti di imprese.....	368
5. Contributo delle reti allo sviluppo delle PMI.....	373
6. Conclusioni.....	381

## **PARTE TERZA LA PROSPETTIVA TRIBUTARIA**

### **CAPITOLO 7 INQUADRAMENTO FISCALE E STRUMENTI DI AGEVOLAZIONE**

di ANTONIO MARINELLO

1. Premessa .....	385
2. Brevi cenni in merito all'evoluzione normativa del contratto di rete: dalla "libera aggregazione" di imprese alla possibile soggettivazione della rete.....	386
3. Gli elementi strutturali del contratto di rete e l'acquisizione, su base opzionale, della soggettività.....	391
4. I profili fiscali del contratto di rete: la costituzione della rete e il fondo patrimoniale comune.....	393
5. ( <i>Segue</i> ): i profili fiscali del contratto di rete: la tassazione degli atti di esecuzione del programma di rete .....	398
6. ( <i>Segue</i> ): i profili fiscali del contratto di rete: l'esercizio di una attività economica comune.....	401
7. L'agevolazione fiscale prevista dall'art. 42, d.l. n. 78/2010 per le imprese partecipanti al contratto di rete.....	403
8. I più recenti sviluppi normativi. Le agevolazioni previste per il contratto di rete "agricolo" .....	406

9. Le misure di agevolazione ed incentivazione previste dalla legge di stabilità 2015 .....	408
10. La soggettività tributaria della "rete soggetto": inquadramento generale .....	411
11. La "rete-soggetto" nelle imposte dirette e nell'imposta sul valore aggiunto .....	415
12. (Segue): la "rete-soggetto" nell'imposta di registro e negli altri tributi indiretti .....	418
13. Considerazioni conclusive .....	418

## **PARTE QUARTA LA PROSPETTIVA GIUSLAVORISTA**

### **CAPITOLO 8 CONTRATTO DI RETE E RAPPORTI DI LAVORO**

di ILARIO ALVINO

1. Premessa .....	423
2. La gestione dei rapporti di lavoro nelle organizzazioni reticolari ed i limiti posti dalle regole relative alla imputazione dei rapporti di lavoro. ....	429
3. Il contratto di rete, codatorialità e assunzioni congiunte.....	435
4. Le regole applicabili al contratto di lavoro con pluralità di datori di lavoro ....	442
5. Il distacco del lavoratore fra le imprese della rete.....	447
6. La collaborazione in rete e l'autonomia collettiva.....	454

## **PARTE QUINTA LA PROSPETTIVA CONCORRENZIALE**

### **CAPITOLO 9 CONTRATTO DI RETE E DISCIPLINA ANTITRUST**

di ANDREA NERVI

1. Inquadramento .....	469
2. Profilo degli aiuti di Stato.....	472
3. Rapporto con la disciplina in materia di intese; impostazione del problema .....	474
4. Ricognizione degli indici normativi: a) accordi di cooperazione orizzontale.....	478
5. (Segue): b) regolamenti di esenzione relativi a talune tipologie di accordi.....	483
<i>Indice analitico</i> .....	489



## INTRODUZIONE

1. Una figura contrattuale ha di recente trovato ingresso nell'ordinamento positivo, individuata sul piano normativo prima ancora di assumere specifica concretezza sul piano dell'esperienza degli affari.

Al fine della corretta intelligenza del contratto di rete merita osservare come non sia certo la prima volta che viene dettata la disciplina di un contratto nuovo rispetto a quelli presenti nel disegno del codice ed anzi come negli anni più recenti il fenomeno sia divenuto quasi ricorrente, ma che in questo caso l'intervento legislativo assume una valenza affatto particolare, in quanto la legge ne ha dettato una minuziosa disciplina senza che l'operazione economica per suo tramite realizzata avesse in precedenza acquistato chiari tratti di tipicità sociale. In tale prospettiva, la curiosità dell'interprete rispetto al contratto di rete è ulteriormente sollecitata, dovendo esaminare una disciplina affatto particolare giacché in larga misura priva di quel riscontro fattuale invece presente in altre occasioni quando, come ad esempio per il contratto di subfornitura industriale, la diffusione della prassi negoziale aveva giustificato l'opportunità, se non la necessità, di una regolamentazione legale.

Per meglio cogliere i requisiti ed i caratteri del contratto di rete è allora necessario ricordare brevemente il significato di precedenti episodi legislativi che pure hanno avuto ad oggetto contratti d'impresa, contratti cioè esclusivamente funzionali all'attività imprenditoriale. Il riferimento è, ovviamente, alla legge del 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina del contratto di subfornitura, ed alla successiva legge 6 maggio 2004, n. 129, riguardante il contratto di affiliazione commerciale.

In entrambi gli episodi normativi è, infatti, possibile rilevare alcune costanti che connotano la disciplina dettata per le figure contrattuali che ne sono oggetto, seguendo i medesimi caratteri. In entrambi si muove dalla definizione del contratto; in entrambi il contratto ha quale parte necessaria soggetti che rivestono la qualità di imprenditore; in entrambi la disciplina esprime un'esigenza di tutela affidata a regole in larga misura analoghe, là dove stabiliscono una forma necessaria, ovvero dettano contenuti imperativi, o ancora prescrivono la nullità delle clausole difformi dal precetto legale. Tecnica legislativa, questa, mutuata dalla disciplina dei contratti del consumatore, tale da indurre alcuni interpreti a prospettare la configurabilità di una sorta di "terzo contratto", da porre accanto alla figura generale del contratto disciplinata nel Codice civile ed al contratto del consumatore, ormai ospitato nel Codice *ad hoc*, che condividerebbe con quest'ultima figura il connotato del contratto "asimmetrico".



Non è certo possibile ripercorrere, qui e nel dettaglio, i singoli contenuti normativi dei contratti ora brevemente richiamati, ma è certo rispetto a questo quadro normativo che si colloca la vicenda legislativa del contratto di rete, caratterizzata tuttavia da alcune, significative differenziazioni. Per meglio comprenderle, il volume contiene un'indagine che non si riduce al mero commento delle singole proposizioni normative, ma si svolge seguendo una struttura articolata, della quale è opportuno dar conto.

L'analisi muove dalla considerazione del contratto, individuandone i tratti caratterizzanti ed eventuali, per poi approfondire ulteriormente l'esame e quindi riguardare la vicenda negoziale da molteplici angoli prospettici e alla luce di discipline specialistiche la cui esperienza arricchisce i motivi di interesse per l'operazione economica sottesa al contratto di rete.

2. Non deve sorprendere che, benché il contratto di rete abbia da poco trovato ingresso nel diritto positivo, la parte dedicata all'analisi degli elementi si apra con un capitolo dedicato all'esame dell'evoluzione normativa.

Vero è che seppure poco più di un lustro sia trascorso da quando l'espressione 'contratto di rete' è comparsa in un testo legislativo, la stessa definizione del contratto, primo strumento a disposizione dell'interprete per cogliere l'operazione economica che il contratto è diretto a realizzare, è stata resa meno agevole dal susseguirsi convulso di interventi normativi che hanno influito sulla nozione, mutandone i connotati.

Nell'art. 3, comma 4-ter del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge n. 33/2009, è stata per la prima volta fatta menzione del contratto di rete del quale era offerta una nozione generica, che lasciava il campo a diverse e non univoche interpretazioni. La disposizione di legge riassumeva sul piano definitorio la nozione con una formula « *con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato* », nella quale era sì chiarita la funzione non traslativa del contratto, in quanto contratto a soli effetti obbligatori, ma lasciato in ombra il profilo causale che, da un lato, era indicato con il riferimento allo « *scopo* », dall'altro, trovava poi una precisazione nel periodo successivo della medesima disposizione, là dove era solo prescritto che il contratto doveva, tra l'altro, recare « *c) l'indicazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero me-*



*diante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 244-bis, primo comma, lettera a), del codice civile ».*

Per effetto della successiva modifica, apportata dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, (c.d. decreto competitività), convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, la nozione stessa del contratto è risultata affatto diversa: « *con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa ».*

Nella nuova definizione viene dunque diversamente individuato lo scopo, e quindi la causa del contratto, viene inoltre specificato il novero degli obblighi che con il contratto le parti possono reciprocamente assumere: obblighi di collaborazione, di scambio di informazioni o prestazioni ed ancora obblighi di esercizio in comune di attività.

Una chiarificazione certo utile, ma ancora non definitiva, in quanto due successivi interventi normativi — art. 45, comma 2 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, e art. 36, comma 4-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221 — hanno interessato il contratto.

All'esito di questa sorta di accanimento legislativo resta fermo l'impianto del contratto quanto agli scopi ed ai contenuti, mentre sono precisati alcuni profili che attengono alla forma ed alla pubblicità, realizzata tramite il deposito del contratto nel registro delle imprese, ed aggiunte ulteriori precisazioni circa il contenuto necessario del contratto. L'aggettivo "necessario" (« *il contratto ... deve indicare* ») merita di essere sottolineato giacché l'esito della riformulazione dell'enunciato normativo, consente di delineare all'interno della figura del contratto di rete una distinzione tra tipologie negoziali, a seconda che sia o meno previsto il fondo comune e l'organo di rappresentanza della rete.

Di ciò viene dato conto nel volume, prestando separata attenzione, nel secondo e terzo capitolo, al contenuto essenziale del contratto ed al contenuto eventuale.

Il contratto di rete, qual è uscito dall'alambicco legislativo, presenta infatti duplice fisionomia.

Abbandonato il disegno originario, la nuova formulazione del testo di legge ha chiarito come nel contratto di rete possa essere solo eventuale (« *il contratto può anche prevedere...* ») la costituzione del fondo comune e dell'organismo rappresentativo e conseguentemente ha ridimensionato l'idea stessa della soggettività quale connotato ed esito necessario del contratto.



I successivi interventi hanno accentuato la distinzione, nel senso di prevedere come eventuale la possibilità della costituzione di un fondo patrimoniale e di un organo di rappresentanza, prescrivendo che anche quando le parti abbiano optato per la costituzione del fondo e la individuazione dell'organo comune la soggettività della rete non è un esito scontato, bensì mera facoltà affidata alla ulteriore scelta della iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese poiché solo: « *con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica* ».

La formula ultima del contratto appare certo singolare non tanto perché il legislatore non sia libero di enunciare regole giuridiche quanto perché il testo normativo sembra quasi voler espropriare il ruolo dell'interprete. La soggettività è nozione che l'interprete ricava dalla lettura del sistema, di un sistema che conosce testualmente le persone fisiche e le persone giuridiche e rispetto al quale una lunga esperienza di studi ha elaborato il termine soggettività come nozione utile a dar conto di effetti giuridici imputati al gruppo quando non sia possibile identificare la persona giuridica.

La legge può certo stabilire quando ed a quali condizioni il gruppo acquista la personalità giuridica: non ha senso che prescriva quando si determina la soggettività.

In disparte la riflessione critica sulla coerenza del metodo legislativo, il risultato cui si perviene sul piano della messa a fuoco della disciplina è comunque quello, cui prima è fatto riferimento, di una distinzione tra reti forti, segnate dal predicato delle soggettività giuridica e reti deboli, invece prive di soggettività.

Reti forti in cui più imprenditori si accordano, stabiliscono, un programma di rete, costituiscono un fondo comune destinato alla rete, individuano un soggetto rappresentativo e vogliono un soggetto distinto; il soggetto in capo al quale sorgeranno i nuovi obblighi e che sarà responsabile nel caso di inadempimento degli obblighi stessi. Reti deboli in cui manca la creazione del soggetto e, nelle quali, quindi, tutti gli imprenditori contraenti agiscono per uno scopo unitario, ma senza che i partecipanti possano beneficiare della limitazione della responsabilità.

Non a caso, il tema della soggettività riaffiora costantemente nelle pagine dei vari capitoli del testo, ad esempio quando viene esaminato il requisito della forma, ovvero approfondito il contenuto eventuale del contratto o ancora esaminata la disciplina fiscale, a conferma che la soggettività resta un nodo da sciogliere per la migliore intelligenza della nuova figura offerta dal diritto positivo.

3. Proprio muovendo dal dato positivo, nella pagina introduttiva può essere utile cercare di sintetizzare i caratteri della figura contrattuale.

Il contratto di rete è certamente un contratto tra imprese, nel senso che è



un contratto che appartiene all'ambito imprenditoriale e presuppone necessariamente che le parti abbiano la qualità di imprenditore, anche se dalla ricognizione di tale connotato discende il problema, affrontato nel capitolo dedicato al contenuto essenziale del contratto, di come ed in quale misura sia ammissibile che del contratto divengano parti anche soggetti che non rivestono la qualità di imprenditore.

Il contratto di rete è certamente un contratto ad effetti obbligatori. Nel disegno del contenuto contrattuale tracciato dal legislatore manca qualsiasi profilo traslativo e, dunque, qualsiasi effetto reale.

Il contratto di rete è un contratto formale. Anche rispetto alla nuova figura contrattuale l'interprete constata l'uso e, verrebbe fatto di dire, l'abuso delle prescrizioni di forma. Il contratto deve essere fatto per iscritto ed è soggetto ad una pubblicità necessaria nel senso che, come già ricordato, deve essere iscritto nel registro delle imprese. L'iscrizione può avvenire sia individualmente che collettivamente, con ciò determinando ulteriori questioni di dettaglio.

Il contratto di rete è contratto a contenuto predeterminato. Nel testo vigente il contenuto contrattuale è precisato in quanto la norma prescrive che dal contratto devono risultare: gli obiettivi strategici che le imprese intendono realizzare; devono risultare le modalità concordate tra i contraenti per misurare il raggiungimento di tali obiettivi; deve risultare il programma di rete, con la specifica enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti dai partecipanti in vista della realizzazione dello scopo comune; devono risultare le modalità con le quali il programma deve essere realizzato.

Il contratto di rete è, al contempo, contratto a contenuto variabile sul piano della struttura, poiché come già prima è stato segnalato, la stessa legge prevede che schema base può essere arricchito di contenuti ulteriori quando le parti scelgano un organo comune ed un fondo patrimoniale. Rispetto a tali previsioni embrionali si svolge l'analisi condotta nel terzo capitolo, diretta a mettere a fuoco le implicazioni operative di tale scelta e gli esiti conseguenti sia sul piano concreto del governo dell'impresa, della disciplina dei conferimenti e della responsabilità patrimoniale, sia sul piano teorico della soggettività.

Il contratto di rete è un contratto plurilaterale con comunione di scopo. È un contratto plurilaterale aperto, nel senso che l'intesa tra gli imprenditori originari può poi essere arricchita dalla partecipazione di altri imprenditori che ne condividono gli scopi, il programma, le finalità. Ciò significa che, dal punto di vista dei contenuti, il contratto deve indicare i criteri in forza dei quali possono partecipare altri imprenditori, così come può prevedere il recesso di uno dei contraenti e le modalità di esercizio di tale facoltà. La considerazione del carattere plurilaterale del contratto apre poi la strada alla valutazione in termini problematici dell'applicabilità di quelle regole che soprintendono i contratti plurilaterali a comunione di scopo. Quindi, le regole che riguardano la sorte dell'invalidità di



uno dei rapporti contrattuali rispetto all'intera operazione economica; le norme in materia di nullità e annullabilità che consentono di mantenere in vigore l'impianto contrattuale anche in caso di invalidità del singolo accordo o, meglio, della singola partecipazione, a meno che questa non sia da considerare essenziale.

Il contratto di rete è un contratto di durata in quanto il programma negoziale è fisiologicamente destinato a svolgersi nel tempo, ed è contratto ad esecuzione continuata, anche se quest'ultimo carattere può forse non essere inteso in termini assoluti. Ma la nozione di contratto di durata richiama la disciplina generale che a tale carattere fa riferimento, imponendo ad esempio di saggiare la possibilità di mettere in discussione il contenuto contrattuale divenuto, per ipotesi, eccessivamente oneroso per alcuno dei contraenti col progredire del tempo.

L'indagine sviluppata nella prima parte del volume ruota intorno ai temi sinora riassunti e si arricchisce di una ulteriore riflessione che nasce dalla necessità di individuare gli aspetti operativi della disciplina anche a motivo di un tratto già prima segnalato e sul quale merita tornare.

A differenza di quanto era avvenuto in occasione dei precedenti interventi normativi anch'essi riguardanti i contratti di impresa, il contratto di subfornitura e il contratto di franchising dei quali prima si è fatta menzione, la disciplina del contratto di rete non ha, all'apparenza, alcuna funzione di tutela. Le regolamentazione legale non appare ispirata all'esigenza di tutelare una delle parti, non nasce dalla necessità di bilanciare la situazione di asimmetria tra i contraenti, non reca prescrizioni in tema di nullità di protezione e di regolamentazione imperativa del rapporto contrattuale. La disciplina legislativa si svolge invece sul piano della promozione del nuovo modello contrattuale e lascia quindi all'interprete il non facile compito di stabilire ulteriori interrelazioni con altre norme dell'ordinamento.

La parte del volume dedicata al contratto si chiude così con due capitoli nei quali per un verso si presta attenzione al problema della crisi dell'impresa e quindi alla disciplina del fallimento, anch'essa oggetto di recenti e significative modifiche, per altro verso si scruta la possibilità di far ricorso alla disciplina normativa dell'abuso di dipendenza economica, quale strumento per governare possibili conflitti tra i contraenti.

Nella ricognizione dei requisiti caratterizzanti il contratto di rete, resta da ultimo, ma non ultimo, il tema della causa.

L'attenzione al momento causale del contratto non è secondaria, soprattutto perché si svolge in un contesto temporale, qual è quello attuale, in cui la nozione di causa, abbandonata l'idea risalente della funzione economico-sociale, ormai è diffusamente accolta con riferimento a quella che è la causa concreta del contratto; la realizzazione dello scopo concretamente divisato dai contraenti nel porre in essere il negozio.



Riflettendo sul dato testuale può osservarsi che la funzione del contratto di rete non può ricondursi esclusivamente allo scopo associativo, allo svolgere insieme una attività economica, in quanto proprio la minuziosa descrizione legislativa del contenuto contrattuale vale a mettere in risalto che lo scopo del contratto di rete è anche e soprattutto quello di accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese contraenti. Questo profilo varrebbe forse a differenziare la fattispecie del contratto di rete dalla fattispecie certamente contigua, e del resto ben nota, del consorzio. Nel consorzio, pure finalizzato a creare l'organizzazione comune dei consorziati in vista dell'attività di ciascuna impresa, sembra infatti mancare questa specifica e peculiare valenza di valorizzazione dell'attività, invece caratteristica del contratto di rete.

L'attenzione al momento causale non è, del resto, fine a se stessa perché, come illustrano diffusamente i diversi contributi, ha rilievo sia nel momento genetico della stipulazione dell'accordo, sia nel momento funzionale di svolgimento del rapporto contrattuale.

Nel momento genetico, perché anche il legislatore sembra aver avuto presente la rilevanza del profilo causale quando, con un apposito provvedimento (d.m. 25 febbraio 2011), ha previsto l'istituzione di organismi preordinati alla funzione di verificare, di asseverare la sussistenza, la credibilità del programma di rete, soprattutto a motivo del fatto che dalla stipulazione del contratto di rete possono derivare ai contraenti vantaggi di natura economica, in termini di aiuti per le singole imprese contraenti. Nel momento funzionale, giacché, come prima è stato osservato, l'applicazione dei rimedi contrattuali e la disciplina specifica del recesso trovano quale necessario punto di riferimento e debbono confrontarsi con il requisito causale del contratto.

Volendo cercare di offrire una risposta alla non semplice domanda sul requisito della causa del contratto di rete e volendo in qualche modo giocare con le parole, la pagina iniziale suggerisce che il contratto di rete è caratterizzato non tanto da una causa transtipica (formula autorevolmente proposta già prima che sopravvenisse la testuale regolamentazione normativa) quanto da una causa proattiva, intendendo così esprimere la funzione peculiare del contratto, destinato (ontologicamente destinato) a gestire i cambiamenti ed a pianificare lo sviluppo tanto individuale di ciascun imprenditore aderente, quanto collettivo della rete, quindi di tutti i partecipi del contratto.

4. Il contratto di rete è ormai una realtà e merita quindi di essere studiato non soltanto quale espressione di autonomia privata.

In tale consapevolezza, il volume approfondisce l'indagine aprendosi a ulteriori prospettive.

La dottrina aziendale ha così motivo di riflettere sul modello organizzativo spiegandone il ruolo e la funzione come strumento di valorizzazione delle PMI,



mentre alla migliore intelligenza delle implicazioni legate all'operazione contrattuale concorrono altresì la dottrina tributaria, anche per gli aspetti di incentivazione quanto mai rilevanti nell'attuale momento economico, e la dottrina lavoristica, chiamata a investigare il delicato tema dei rapporti di lavoro nel contratto di rete, mentre la presenza di un accordo di collaborazione tra imprenditori, nel quale si riassume il contratto di rete, impone altresì di non trascurare la disciplina della concorrenza che ben a motivo potrebbe venire in considerazione riguardo ad intese potenzialmente restrittive.

La certo troppo lunga pagina introduttiva non vuole tediare ulteriormente il lettore ed invece sollecitarlo a cercare nei vari capitoli i numerosi spunti di riflessione sulle regole ed i ragionati risultati operativi giacché, in definitiva, con questi dovrà poi confrontarsi l'esperienza.

VINCENZO CUFFARO